

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano**

Milano, 7 LUGLIO 2022

Determinazione del Direttore Generale n. DG/51/2022

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| DIREZIONE PROPONENTE | | Direzione Generale | |
| Responsabile del procedimento | | Il Dirigente Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.) | | Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott. Rossana Coladonato) | <i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i> |
| Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.) | | Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo (Dott.ssa Rossana Coladonato) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Prot. | Oggetto: | Definizione transattiva del credito vantato dall'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio nei confronti della sig.ra C [REDACTED] C [REDACTED] I [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], Via [REDACTED] (di seguito la sig.ra "C [REDACTED]"). | |

Il Direttore Generale,

richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. DG/1/2019 del 16.01.2019, con la quale veniva conferito incarico all'Avv. Massimo Meraviglia ed all'Avv. Sabrina Allisio, quali legali interni dell'Amministrazione, di svolgere attività giudiziale di esecuzione mobiliare o immobiliare a seguito di mancato adempimento dei pagamenti richiesti con ingiunzione amministrativa notificata a debitori di questa Azienda.

Premesso che:

- in forza del titolo esecutivo costituito da ingiunzione amministrativa ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 del 21.09.2015 notificata, da ultimo, in data 03.03.2020, l'Ente ingiungeva alla Sig.ra C [REDACTED] di pagare la somma di € 95.329,89 (euro novantacinquemila trecento ventinove/89), oltre a interessi legali da quantificarsi all'atto dell'effettivo pagamento, spese di notifica e successive occorrenze, aggiornato con nuova notifica in data 11.05.2022 ancora alla sig.ra C [REDACTED] – unica debitrice obbligata – per poter continuare nell'attività di recupero sino a quel momento infruttuoso;

- la Sig.ra C [REDACTED] non percepisce alcun reddito lavorativo ma unicamente un indennizzo di circa [REDACTED] euro che viene versato dalla Cassa Artigiani;

- la Sig.ra C [REDACTED] risulta nuda proprietaria delle unità immobiliari site in [REDACTED] Via [REDACTED] identificate catastalmente, come di seguito:

Piano [REDACTED], Categoria [REDACTED], Classe [REDACTED] Vani [REDACTED], Rendita Euro [REDACTED], Superficie Catastale pari a [REDACTED] mq, escluse le aree scoperte, censito al Catasto dei Fabbricati di [REDACTED] al Foglio [REDACTED], Particella [REDACTED] Sub. [REDACTED];

□ Piano ■, Categoria ■, Classe ■, ■ mq, Rendita Euro ■, Superficie Catastale pari a ■ mq, censito al Catasto dei Fabbricati di ■ al Foglio ■ Particella ■, Sub. ■;

- la madre della sig.ra C ■ sig.ra R ■ L ■ A ■, risulta usufruttuaria delle suddette unità immobiliari;

- l'Ente era in procinto di notificare Atto di pignoramento immobiliare e nelle more sono intercorsi contatti tra le parti al fine di valutare la possibilità di definire bonariamente la vertenza;

- in particolare, la debitrice sig.ra C ■, quale nuda proprietaria, unitamente alla madre, quale usufruttuaria, si è dichiarata disponibile a vendere spontaneamente le suddette unità immobiliari a terzi e corrispondere parte del ricavato all'Ente al fine di definire l'esposizione debitoria nei confronti di quest'ultimo;

- la sig.ra C ■ si è dunque dichiarata disponibile a corrispondere all'Ente la somma onnicomprensiva pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a saldo e stralcio e definizione del credito vantato dall'Ente;

- un eventuale azione esecutiva immobiliare che potrebbe avere ad oggetto esclusivamente la nuda proprietà, oltre ad avere una notevole incertezza a livello di tempistica (si può stimare in circa 5/10 anni), comporterebbe un consistente esborso a carico dell'Ente per anticipazione delle spese (stimato in Euro 10.000,00 circa) e non vi sarebbe alcuna certezza circa l'entità dell'incasso netto ed effettivo della vendita e soprattutto non si potrebbe confidare di introitare somma superiore alla somma di 85.000 euro.

Considerato altresì che:

- vi sono una serie di recenti pronunce della Corte dei Conti che possono essere ritenute applicabili alla fattispecie in esame e legittimano l'Ente ad accettare il pagamento con una riduzione (piccola in percentuale perché compresa tra il 10% e il 15%) del credito rispetto all'alternativa di dover instaurare una vendita giudiziale con ogni conseguenza sia di tempistica sia di recupero effettivo del credito, oltre a considerare le consistenti spese per la procedura che dovrebbe anticipare l'Ente.

- in particolare ed in ordine cronologico, si richiamano le seguenti massime in tema di accordo transattivo che comporta delle rinunce da parte dell'Ente pubblico:

- 1) Corte dei conti, Sez. contr. reg. Emilia-Romagna, 26 aprile 2017, n. 75: *"In conformità agli indirizzi più recenti tesi a valorizzare una transazione ragionevole, il giudice contabile ammette ulteriormente che «pur costituendo la transazione uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso a tale strumento, ove risulti conveniente per l'amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione»".*
- 2) Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 65/2020: *"Secondo l'orientamento consolidato della magistratura contabile, la scelta di un ente pubblico di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza, logica e correttezza gestionale, avendo sempre riguardo ad una imprescindibile valutazione della cura concreta di interessi pubblici e, quindi, di una migliore cura dell'interesse intestato all'Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali".*
- 3) Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 343/2021: *"L'accordo transattivo dovrebbe mirare a recuperare il massimo importo possibile, in quanto deve essere improntato a criteri di stretta economicità (art. 1, l. n. 241/1990 e s.i.m.), con l'effetto che si dovrebbe garantire, (...) il massimo valore ottenibile dall'impiego delle risorse a disposizione, anche attraverso la predisposizione di piani di rateizzazione, così come previsto per altre fattispecie." La Corte ha altresì rilevato che: "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come*

tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa."

- 4) Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 9 del 24 febbraio 2022: "*così come è sindacabile la scelta di addivenire ad una transazione palesemente svantaggiosa per l'amministrazione, altrettanto sindacabile è la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa, in applicazione dell'ancor più generale principio in base al quale il limite all'insindacabilità delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione risiede nell'esigenza di accertare che l'attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici*". (Corte dei Conti, Sez. III, sentt. 9 luglio 2019, n. 132 e 30 luglio 2019, n. 147; Sez. II, sent. 13 febbraio 2017, n. 91).

Ritenuto che, allo stato, la definizione transattiva della vertenza alle condizioni di cui sopra consente un maggior vantaggio all'Ente rispetto alla eventuale prosecuzione dell'azione esecutiva, in ragione del rischio di causa e del suo esito incerto;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martinetti e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per le motivazioni tutte citate e circostanziate in premessa:

1) di transigere il contenzioso in essere con la sig.ra C [REDACTED] definendo l'esposizione creditoria così come in premessa dettagliatamente indicato, ovvero accettando il pagamento immediato ed in un'unica soluzione da parte della sig.ra C [REDACTED] della somma omnicomprensiva pari ad Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) a saldo e stralcio e definizione del credito vantato dall'Ente, da effettuarsi mediante bonifico bancario contestuale alla stipula dell'atto definitivo di vendita delle unità immobiliari di cui sopra.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.